



Provincia di Modena

Personale e Sistemi informativi e telematica

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 126 del 21/09/2018

OGGETTO: COLLEGAMENTO LEPIDA IN FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER ISTITUTO SPALLANZANI SUCCURSALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO IN ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP E/O INTERCENTER ATTIVE.

Con deliberazione consiliare n. 178 del 26/11/2003, P.G. n. 124018, la Provincia di Modena ha aderito all'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: 3° stralcio", promosso dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione, nei territori della Città di Modena, di una infrastruttura di telecomunicazione prevalentemente in fibra ottica, infrastruttura che ha successivamente assunto la denominazione di rete "Lepida".

La Regione Emilia Romagna ha sostenuto l'investimento per la realizzazione della Rete "Lepida" facendosi carico, nella fase iniziale del progetto, dei costi per la gestione e per l'erogazione dei servizi di base (connettività, Internet, VPN...), così come previsto nel richiamato accordo quadro. Con contratto di servizio in data 21 dicembre 2007 la società Lepida S.p.A. ha ricevuto dalla Regione Emilia Romagna la concessione dell'uso esclusivo e della gestione della rete "Lepida".

Al fine di garantire il buon funzionamento della rete "LEPIDA" si rendono necessari frequenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a presidio delle infrastrutture tecnologiche affinché siano atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, nonché attività di monitoraggio, coordinamento ed integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete.

Per la succursale dell'Istituto Spallanzani è necessario predisporre il collegamento in fibra ottica ed il servizio di connettività.

La Provincia possiede una partecipazione di LEPIDA s.p.a e pertanto tale società assume le caratteristiche di società in house providing.

Come tale ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 50/2016 al presente affidamento non sono applicabili le procedure previste dal Codice dei Contratti.

In particolare si ravvisano le condizioni previste dall'art. 5 c. 5 del decreto sopra citato e cioè:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

L'art. 192 del medesimo decreto legislativo 50/2016 prevede che sia istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità

definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

In data 11/12/2017 con prot. n. 47284 la Provincia di Modena ha conferito delega alla Regione Emilia-Romagna “per l'iscrizione dell'Ente Provincia di Modena all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house in riferimento alla società Lepida SPA” affinché Lepida possa essere riconosciuta da ANAC quale società in house.

La Provincia di Modena si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora l'ANAC, esaminata la documentazione prodotta dalla Regione Emilia-Romagna, adotti il provvedimento finale di cancellazione dall'iscrizione della stessa dall'elenco ai sensi degli artt. 8.6; 8.7; 8.8 della Linea Guida.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

A tal fine nello Statuto di Lepida s.p.a. è previsto:

□ all'art. 3 comma 4: “In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.”;

□ all'art. 4 comma 4: “La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.”;

□ all'art. 4 comma 4bis: “Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 lettere a), b), d) ed e).”

La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER. L'art.1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, DL.n.52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l'art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti mediante ricorso al mercato elettronico.

Puntualmente verificata l'inesistenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura necessaria, nonché la mancanza sul mercato elettronico di servizi con le caratteristiche richieste, si è ritenuto di procedere all'acquisto in modo autonomo mediante affidamento diretto, trattandosi di fornitura in economia di modesto importo così come individuata dall'art. 60 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; inoltre la Società Lepida Spa, in quanto concessionaria dell'uso esclusivo e della gestione della rete “Lepida”, attualmente si fa carico delle attività di manutenzione per l'intera rete regionale e pertanto la presente fornitura ha la caratteristica di esclusività ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 50/2016.

In riferimento a quanto indicato Lepida Spa ha formalizzato l'offerta ufficiale assunta agli atti dell'Ente con pec prot. 17787/2018 per un costo infrastruttura di € 300,00 IVA esclusa e costi di apparati di rete per € 930,00 IVA esclusa.

Si da atto altresì che trattasi di acquisto inferiore alla soglia dei 40.000 euro e che pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

In attuazione al comma 13 dell'art.1 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, si applica al presente contratto la clausola secondo la quale la Provincia di Modena si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società Lepida S.p.a. con preavviso non inferiore a 15 giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni per la fornitura di beni di questo tipo stipulate da CONSIP S.p.a. o da Intercenter ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

Con Atto del Presidente n. 67 del 18/05/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020.

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Richiamato il Regolamento dei Contratti all'articolo 60 e seguenti relativi alle procedure di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario.

Ai sensi della determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità della Vigilanza sugli Appalti Pubblici, l'impegno di spesa oggetto della presente determina si ritiene escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 in quanto trattasi di movimentazione di denaro derivante da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quelle che le medesime esercitano sulle proprie strutture, trattandosi infatti Lepida S.p.a. di Società privata a capitale pubblico, della quale la Provincia di Modena ha una partecipazione azionaria.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE determina

- 1) di affidare, nel rispetto del regolamento per la disciplina dei contratti all'art. 60 e seguenti e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il contratto per il collegamento in fibra ottica ed il servizio di connettività Istituto Spallanzani succursale, alla Società Lepida S.p.A con sede in Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna, C.F. e P.I. 02770891204, per una spesa di complessivi euro 1.500,60 di cui euro 270,60 per IVA al 22% fino al 31-12-2018;
- 2) di stabilire che il dettaglio degli interventi richiesti, le condizioni di pagamento sono quelli definiti nell'offerta acquisita agli atti con pec prot. 17787/2018;
- 3) di impegnare la complessiva somma di € 1.500,60 di cui 270,60 per IVA al 22% al capitolo n° 2809 “Canoni per rete telematica provinciale” del PEG 2018;
- 4) di dare atto che l'affidatario risulta in posizione di regolarità contributiva che è stata attestata mediante DURC online valido al 16/10/2018;
- 5) di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio; di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016

A tal fine si provvede a inviare le presenti clausole alla società in parola;

6) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato (art.3, L. 241/90);

7) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Provincia nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 33/2013;

8) di comunicare all'Ufficio Controllo Direzionale, in base a quanto previsto dai commi 3 bis e 4 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, l'adozione del presente atto.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente